



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 1049 / 2016

Responsabile del procedimento: CHERUBINI GIUSEPPE

Oggetto: ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON NOTA DEL 16/02/2016, PROTOCOLLO N. 13232 DEL 16/02/2016, NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA VALLI DI LIO MAGGIORE IN COMUNE DI JESOLO.

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alle Province la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 3, comma 2, della legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, il quale prevede che alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2 della stessa L.R. n. 19/2015;
- iii. l'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che attribuisce alle regioni la competenza in merito alla istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale;
- iv. l'art. 29 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che delega la Provincia a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie destinate al mantenimento, all'organizzazione e al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna;
- v. gli artt. dal n. 31 al n. 38 dell'Allegato A) alla legge regionale del Veneto 05 gennaio 2007, n. 1, relativi alle aziende faunistico-venatorie;

- vi. l'art. 1, comma 1, della legge regionale del Veneto 9 febbraio 2016, n. 3, con il quale la validità del piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. n. 1/2007 è stata rideterminata al 10.02.2017;
- vii. il piano faunistico venatorio approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 12.06.2003;
- viii. la determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n. 208 del 31.01.2008 con la quale è stata rilasciata la concessione per l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata Valle Lio Maggiore in comune di Jesolo, in favore del sig. Valerio Zoggia;
- ix. la determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n. 564 del 28.02.2008 avente ad oggetto "Modifica disciplinare di concessione dell'azienda faunistico venatoria denominata Valle Lio Maggiore in comune di Jesolo";
- x. la determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n. 398 del 10.03.2010 avente ad oggetto "Modifiche al disciplinare di concessione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agro-turistico venatorie della provincia di Venezia per il periodo di validità del Piano faunistico venatorio di cui alla legge regionale del Veneto n. 1/2007";
- xi. il disciplinare di concessione approvato con la citata determinazione n. 208/2008, così come modificato con determinazioni n. 564/2008 e n. 398/2010, sottoscritto in data 28.02.2008 e, in particolare:
 - l'art. 16 il quale prevede che, nelle giornate e orari di caccia, deve essere assicurato l'accesso all'A.F.V. al personale di vigilanza, mantenendo aperti i cancelli di ingresso ovvero, in alternativa, consegnando le chiavi di accesso al Comando della Polizia Provinciale di Venezia e che, nel caso di A.F.V. comprese nel territorio lagunare e vallivo, per ogni accesso utilizzato per l'attività venatoria, dovrà essere messa a disposizione una imbarcazione dotata di remi e forcole idonee, nonché provvista di motore fuori bordo con potenza non inferiore a 5 cv., le cui caratteristiche tecniche consentano un agevole, immediato ed efficace utilizzo da parte del personale di vigilanza;
 - l'art. 23, così come modificato con determinazione n. 398 del 10.03.2010, il quale prevede che il mancato rispetto di quanto previsto dagli obblighi derivanti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di caccia, dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, dal Piano Tecnico Economico dell'A.F.V. e dal presente disciplinare, derivante da comportamenti commessi dal Concessionario, dai proprietari o conduttori dei terreni inclusi nell'A.F.V., comporterà l'adozione da parte della Provincia di provvedimenti di diffida, di sospensione dell'attività venatoria o di revoca della concessione, commisurati alla gravità dell'inosservanza o dell'illecito commesso e della sua natura recidivante;
- xii. la determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n. 69 del 17.01.2014 avente ad oggetto "Provvedimento di diffida nei confronti del concessionario dell'azienda faunistico venatoria Valli Lio Maggiore in comune di Jesolo";
- xiii. la determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n. 369 del 09.02.2016 avente ad oggetto "Provvedimento di sospensione dell'attività venatoria nell'azienda faunistico venatoria Valli Lio Maggiore in comune di Jesolo";

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15 e con il successivo aggiornamento di cui alla deliberazione 11 luglio 2014, n. 78 la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il dott. Giuseppe Cherubini come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

iv. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30.11.2015, confermata con disposizione di servizio n. 1/2016 del 07.01.2016, il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha individuato il dott. Giuseppe Cherubini quale funzionario responsabile del presente procedimento;

visti il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi relativi all'anno 2015, approvati con Atto del Sindaco metropolitano n. 2 del 18.09.2015, i quali assegnano al Servizio Caccia e Pesca l'Obiettivo 01, Attività 01.04, Subattività 01.04.02 avente ad oggetto "Rilascio, modifiche e verifiche su provvedimenti di concessione di aziende faunistico venatorie, aziende agro-turistico venatorie e centri privati per la produzione della fauna selvatica – Provvedimenti di istituzione, conferma o revoca, verifiche su fondi chiusi e fondi sottratti";

dato atto che:

- i. il responsabile del procedimento con nota del 16.02.2016, protocollo n. 13232 del 16.02.2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha comunicato al sig. Valerio Zoggia, concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria Valli Lio Maggiore, l'avvio del procedimento per l'assunzione di un provvedimento di diffida, di sospensione dell'attività venatoria o di revoca della concessione per mancato rispetto di quanto previsto dal disciplinare di concessione;
- ii. con la citata nota del 16.02.2016, il responsabile del procedimento ha evidenziato che, in base al contenuto del rapporto della Polizia locale della Città metropolitana di Venezia del 12.01.2016, relativo ad un sopralluogo effettuato in data 09.01.2016, è stato riscontrato che il cancello di Valle Ostaria (Azienda valliva Ca' Lio Maggiore di Fabris Favaro Giacomo s.s.), compresa nel consorzio dell'azienda faunistico venatoria Valli Lio Maggiore, è rimasto chiuso dalle ore 07.50 alle ore 09.50, nonostante all'interno negli stessi orari venisse svolta attività venatoria da parte dei signori Miglioranza Dario e Miglioranza Giuseppe;
- iii. i fatti descritti nel rapporto della Polizia locale della Città metropolitana di Venezia del 12.01.2016 risultano in contrasto con quanto previsto all'articolo n. 16 del disciplinare di concessione;

vista la nota del 10.03.2016, acquisita al protocollo n. 22375 del 15.03.2016, con la quale il signor Valerio Zoggia, in risposta alla citata nota del 16.02.2016, ha evidenziato che:

- i. al momento del controllo degli agenti della Polizia locale della Città metropolitana è stato rilasciato al signor Giuseppe Miglioranza un documento nel quale gli stessi agenti evidenziano che presso il cancello di Valle Ostaria è presente un pulsante campanello che non è stato usato dai sopracitati;
- ii. il signor Vanin Giuseppe, conduttore di valle Ostaria, ha dichiarato di aver consegnato le chiavi del cancello di valle Ostaria alla Polizia Provinciale nel 2014;
- iii. da sempre le chiavi dei cancelli di accesso della valle capanno e della Valle Ostaria sono a disposizione della Polizia Provinciale anche presso il casone da caccia della valle La Bianca, nel luogo dove è depositato il registro generale di caccia dell'A.F.V.;
- iv. tramite le sopra richiamate modalità, il concessionario ha sempre garantito e assicurato, anche nella giornata in questione, il pronto e libero accesso agli altri compendi vallivi consorziati;

vista la nota del 21.03.2016 con la quale il responsabile del procedimento, in relazione al contenuto della nota del signor Valerio Zoggia del 10/03/2016, ha chiesto alla Polizia locale della Città metropolitana di Venezia di confermare se le chiavi del cancello d'accesso della Valle Ostaria fossero effettivamente nella disponibilità del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Venezia alla data dei fatti;

vista la nota del 05.04.2016 con la quale l'Istruttore Capo della Polizia locale della Città metropolitana di Venezia, signor Mauro Granzotto evidenzia che corrisponde al vero che il signor Giuseppe Vanin nel settembre 2014 ha consegnato una copia della chiave del cancello di accesso alla Valle Ostaria alla Polizia Provinciale e che tale chiave effettivamente è ancora idonea ad aprire suddetto cancello, come da prova effettuata in seguito al ricevimento della citata nota del 21.03.2016;

considerato che:

- i. la nota del 05.04.2016 conferma che la Polizia locale della Città metropolitana di Venezia alla data del controllo presso la Valle Ostaria (09.01.2016) era in possesso della chiave idonea ad aprire il cancello di accesso alla stessa Valle Ostaria;

- ii. l'art. 16 del disciplinare di concessione prevede che, nelle giornate e orari di caccia, deve essere assicurato l'accesso all'A.F.V. al personale di vigilanza, mantenendo aperti i cancelli di ingresso ovvero, in alternativa, consegnando le chiavi di accesso al Comando della Polizia Provinciale di Venezia;
- iii. il signor Valerio Zoggia, concessionario della azienda faunistico venatoria Valle Lio Maggiore, aveva posto in essere quanto previsto dal disciplinare di concessione al fine di garantire le attività di vigilanza presso la Valle Ostaria, inclusa entro i confini della stessa azienda faunistico venatoria Valli di Lio Maggiore;

ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la citata nota del 16.02.2016 con un provvedimento di archiviazione, in quanto gli elementi emersi in fase di istruttoria hanno consentito di dimostrare che il concessionario della azienda faunistico venatoria Valle Lio Maggiore aveva posto in essere quanto previsto dal disciplinare di concessione al fine di garantire le attività di vigilanza presso la Valle Ostaria, inclusa entro i confini della stessa azienda faunistico venatoria Valli di Lio Maggiore;

preso atto che il responsabile del procedimento, all'esito dell'istruttoria propone di concludere il procedimento avviato con nota del 16.02.2016, protocollo n. 13232 del 16.02.2016, con un provvedimento di archiviazione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 50 giorni, al netto delle sospensioni e delle interruzioni previste dalla legge, nel rispetto quindi dei termini definiti nella "Carta dei servizi - standard di qualità", approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 15 del 25 febbraio 2014 e aggiornata - sezione elenco dei procedimenti e relativi processi - con deliberazione della Giunta provinciale n. 78 dell'11 luglio 2014, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezias.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

- 1) di concludere il procedimento avviato con nota del 16.02.2016, protocollo n. 13232 del 16.02.2016, con il presente provvedimento di archiviazione, in quanto gli elementi emersi in fase di istruttoria hanno consentito di dimostrare che il concessionario della azienda faunistico venatoria Valle Lio Maggiore aveva posto in essere quanto previsto dal disciplinare di concessione al fine di garantire le attività di vigilanza presso la Valle Ostaria, inclusa entro i confini della stessa azienda faunistico venatoria Valli di Lio Maggiore.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso gerarchico improprio alla Giunta Regionale del Veneto entro 30 giorni ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 50/1993 ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il termine di impugnazione decorre dalla data della comunicazione agli interessati dal provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente